

STATUTO

"ASSOCIAZIONE FESTEGGIAMENTI SAN BIAGIO E SANTA GIACINTA" - A.P.S.

COSTITUZIONE, SEDE, FINALITA' E TERRITORIO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, un'associazione non riconosciuta apolitica e senza scopo di lucro, con la denominazione "ASSOCIAZIONE FESTEGGIAMENTI SAN BIAGIO E SANTA GIACINTA" - A.P.S.

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - L'associazione ha sede in Vignanello (Vt), Vicolo San Biagio, snc., Il trasferimento eventuale della sede nello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati o delle persone rappresentanti gli enti associati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione opera nel settore culturale ed artistico ed ha come scopo ed oggetto la tutela, la valorizzazione, la promozione e l'organizzazione della tradizionale festa patronale di San Biagio e Santa Giacinta, nel comune di Vignanello.

A tal fine, l'associazione persegue la promozione di un'attività culturale ed artistica finalizzata alla tutela delle tradizioni e del patrimonio storico locale, potrà intraprendere e partecipare ad iniziative e manifestazioni di carattere folcloristico, sportivo, culturale, turistico/ricreativo e del tempo libero; aderire ad altre associazioni, circoli, federazioni ed organizzazioni aventi scopi analoghi o simili ai propri, ferma restando la propria autonomia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- promuovere, organizzare ed allestire: spettacoli, concerti, attività ricreative, incontri, conferenze, esposizioni, manifestazioni formative - culturali;
- sviluppare attività promozionali al fine di educare, stimolare, e sensibilizzare i cittadini;
- promuovere un'attività ricreativa, culturale e del tempo libero inserita nella vita di tutti i giorni;
- svolgere attività sociali e di pubblica utilità;
- stipulare convenzioni per realizzare attività che possano rientrare direttamente od indirettamente tra gli scopi per cui è costituita.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'associazione potrà prendere o



concedere in affitto e/o noleggio attrezzature, impianti, macchinari ed ogni tipologia di bene mobile e/o immobile. Potrà inoltre acquistare, vendere, permutare attrezzature, impianti, macchinari ed ogni tipologia di bene mobile e/o immobile ed effettuare qualsiasi altra operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria sempre che la stessa sia ritenuta necessaria ed utile al raggiungimento dello scopo dell'ente associativo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore,

- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva;
- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tutte le attività istituzionali sia primarie che secondarie saranno svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria di sicurezza e prevenzione. Ogni attività svolta sarà comunque da intendersi posta in essere senza finalità lucrosa cioè indipendentemente dalla loro collocazione ai fini fiscali e/o amministrativi e indipendentemente dalle prescrizioni gravanti sulle stesse.

DURATA

Art. 4 - L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

SOCI

Art. 5 - Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche (incluse altre A.P.S.), italiane o straniere residenti in Italia, in regola con le norme di pubblica sicurezza, mossi da sentimenti e comportamenti sensibili ai valori e ai principi promossi e difesi dal presente Statuto e dalla Festa patronale di San Biagio e di Santa Giacinta, che condividono le finalità dell'associazione e che partecipano alle sue attività con la loro opera,

competenza e conoscenze.

La qualifica di socio è conferita al momento dell'iscrizione in apposito registro da parte del Segretario.

Per ottenere la qualifica di socio è necessario: presentare al Consiglio Direttivo dell'associazione domanda di ammissione, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante (in caso di persona giuridica), contenente l'indicazione del nome, cognome ovvero denominazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché dei recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica (anche non certificata), nonché la dichiarazione di volersi attenere alle norme del presente Statuto ed agli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, nonché al rispetto delle norme del presente Statuto e di ogni altra delibera assembleare.



Art. 6- Tutti i soci sono tenuti, oltre al pagamento dell'eventuale quota di iscrizione secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, al pagamento della eventuale quota annua associativa e delle eventuali quote suppletive volontarie, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sottostanno agli stessi doveri indipendentemente dalla loro qualifica in armonia con il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo. In particolare tutti gli associati hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando i casi di decesso, esclusione ed il diritto di recesso di cui all'articolo successivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Il socio è tenuto pertanto ad aggiornarsi presso la sede sociale, ciò anche al fine di invitare gli associati tutti ad una maggiore partecipazione e/o

presenza al sodalizio. Il Consiglio Direttivo è sollevato da ogni ulteriore adempimento e responsabilità in merito. Gli associati hanno l'obbligo di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per decesso, decadenza (ossia per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione), recesso, esclusione. I soci possono essere esclusi con deliberazione dell'assemblea per gravi motivi.

Saranno in ogni caso ritenuti gravi motivi l'inosservanza alle norme del presente statuto e regolamento interno od alle deliberazioni degli organi sociali (previo avvertimento da parte del consiglio direttivo nei casi non ritenuti di eccessiva gravità) ovvero l'aver arrecato danni anche solo morali all'associazione; sono esclusi di diritto i soci che invitati da parte del Consiglio Direttivo a provvedere al versamento della quota di iscrizione, che deve essere versata anticipatamente o di qualsiasi altra somma dovuta a vario titolo all'associazione, non ottemperino al pagamento entro quindici giorni dalla comunicazione. Il recesso o la decadenza degli associati, senza che vi sia restituzione della quota associativa, possono avvenire in qualsiasi momento. Il recesso dovrà preventivamente essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale potrà esigere le quote d'esercizio non ancora pagate.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

In caso di perdita della qualifica di socio, egli o i suoi eredi non hanno



diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

L'associazione accoglie ed incentiva l'opera, anche saltuaria e comunque priva di corrispettivo, di volontari e simpatizzanti che vogliono contribuire alla realizzazione dei fini indicati nell'art. 3 del presente Statuto.

PATRIMONIO

Art. 8 - Il patrimonio dell'associazione è, costituito:

- a) dagli introiti derivanti dalle attività di interesse generale;
- b) dagli introiti derivanti dalle attività diverse (secondarie e strumentali rispetto a quelle strumentali);
- c) dall'introito dei contributi volontari;
- d) dagli eventuali introiti derivanti dalle manifestazioni in programma, comprese eventuali raccolte di fondi occasionali;
- e) dai frutti derivanti dall'utilizzo di eventuali beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà o in godimento del Comitato;
- f) dai contributi versati dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche, ovvero da altri soggetti a titolo di liberalità e/o contributo di sostegno;
- g) da donazioni e lasciti testamentari;
- h) dalle eventuali quote associative degli associati e da eventuali altre quote richieste dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed al raggiungimento degli scopi istituzionali per i quali si è costituito ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente stesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Sano organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- I Segretari;
- I Tesorieri;
- L'Organo di controllo;

L'elezione degli organi dell'ente non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed i soggetti dallo stesso nominati devono essere maggiorenni.

ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10- L'Assemblea dei soci costituisce l'organo sovrano dell'associazione.

La partecipazione alle adunanze dell'assemblea non è delegabile.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati; in deroga all'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017, non rileva la circostanza di essere iscritti da almeno 3 mesi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed ogni qualvolta il Presidente od il Vice Presidente lo ritengano opportuno, presso la sede legale o anche in luogo diverso. mediante avviso affisso presso la sede



legale e invio per posta elettronica anche non certificata, di comunicazione recante l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di particolari esigenze e per motivi eccezionali, è prevista - in alternativa - la possibilità di tenere l'assemblea in modalità telematica. L'assemblea quindi potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. L'assemblea, comunque, si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente ed il segretario dell'assemblea stessa.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria con le medesime modalità.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano anche i soci assenti o astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea, in prima convocazione, delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno il 50% + 1 degli associati e in seconda convocazione con qualsiasi numero degli associati presenti.

Per modificare lo Statuto e l'atto costitutivo, per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione, l'Assemblea delibera all'unanimità e con la presenza dei due terzi gli associati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da persona nominata dagli intervenuti.

Al presidente dell'assemblea spetta la nomina di un segretario che dovrà redigere il verbale della riunione e la verifica del diritto di intervento in assemblea e della regolarità della convocazione e svolgimento della seduta.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:



- nominare e revocare il Consiglio Direttivo (incluse le loro funzioni) e, se previsti, l'Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legate dei conti;
- nominare Presidente, Vice Presidente, Tesorieri e Segretari; approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- approvare gli eventuali regolamenti, tra cui quello dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- promuovere eventuali direttive di ordine generate del Comitato e sull'attività svolta e da svolgere in vista dei fini cui all'art. 3;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua attenzione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare sulla sfiducia al Presidente, al Vice Presidente, ai Tesorieri e ai Segretari;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuo, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione, in conformità alle disposizioni del presente Statuto; compiere quant'altro il Presidente riterrà opportuno e necessario per la gestione e l'amministrazione ordinaria dell'ente, dovendosi avere per meramente esemplificativa e non tassativa l'elencazione che precede.

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea dei soci, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto



non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 1 (uno) anno e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio / rendiconto relative all'ultimo esercizio della loro carica.

Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



PRESIDENTE

Art. 11 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha il compito di convocare, presiedere e dirigere l'associazione; determina l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari dell'ente; rappresenta l'associazione nelle sue manifestazioni esterne e firma gli atti che la impegnano sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Controlla l'operato dei Tesorieri e dei Segretari coadiuvato dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, esclusivamente in via transitoria, parte dei suoi compiti.

In case di vacanza della carica di Presidente per dimissioni o per sfiducia votata dall'Assemblea in seduta straordinaria, il Vice Presidente ne assume momentaneamente l'incarico ed è tenuto a convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 12 - Il Vice Presidente sostituisce nelle attività il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento e lo coadiuva nelle sue funzioni. Il Vice Presidente non può, tuttavia, votare in sostituzione del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 13 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SEGRETARIO

Art. 14 - Il Segretario redige e conserva i verbali assembleari e dà comunicazione delle relative delibere; tiene l'archivio dell'associazione; inoltra gli avvisi per le convocazioni delle Assemblee; è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'ente richiede.

TESORIERE

Art. 15 - Il tesoriere tiene l'ordinaria contabilità dell'associazione, redige il bilancio annuale, cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile dei fondi messi a disposizione per tutte le attività dell'associazione.

Effettua gli incassi ed i pagamenti, deposita i fondi sui conti correnti presso le banche.



Periodicamente relaziona il Presidente ed il Vice Presidente sulla situazione economica dell'ente e redige annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio, sia consuntivo che preventivo, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

Per tutte le disposizioni bancarie occorrerà la firma congiunta del Tesoriere e del Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente. È prevista la possibilità di nominare fino a tre tesorieri.

RENDICONTO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - L'esercizio finanziario associativo chiude il 31 agosto di ogni anno. Ogni anno il Tesoriere predisporrà il rendiconto/bilancio preventivo e consuntivo che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci non oltre il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'att. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Appena approvato dall'Assemblea, il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

BILANCIO SOCIALE ED INFORMATIVA SOCIALE

Art. 17 - Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di euro 100.000 (euro centomila) annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di euro 1.000.000 (euro unmilione) annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.



LIBRI SOCIALI

Art. 18- L'associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri:

- a) libro verbali assemblee dei soci;
- b) libro verbali sedute del Consiglio Direttivo;
- c) libro soci;
- d) libro verbali dell'organo di controllo;
- e) registro delle entrate e delle uscite;
- f) ogni eventuale ulteriore libro prescritto dalla legge;
- g) registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: tramite richiesta scritta al Segretario.

LAVORATORI

Art. 19 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari oppure al 5% del numero degli associati.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 20 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Deve inoltre essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza



degli atti relativi all'attività dell'ente, con particolare riferimento ai rendiconti/bilanci sopra citati.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti, dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIoglimento

Art. 21 - Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con la votazione favorevole espressa per alzata di mano dell'unanimità degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, delibera anche in ordine alla devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore, scelto anche fra i non designati.

RINVIO

Art. 22 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

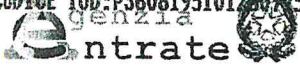


[Handwritten signatures in blue ink, including names like Gabriele Pizzini, Bruno Fugini, Spalluto, and others.]

TOTALE IMPORTI VERSATI: A DEBITO 200,00 A CREDITO 0,00 SALDO +200,00

CODICE TUD: P3608195101200785

0104376



Mod. F24

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

POSTE PAY SPA
VITERBO CENTRO

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. VI

CODICE FISCALE

0 2 4 9 1 4 5 0 5 6 1

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barriera in caso di errore d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

ASS. COMITATO FESTEGGIAMENTI S. BIAGIO E S. GIACINTA APS

data di nascita:

giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

comune

prov. via o numero civico

DOMICILIO FISCALE VIGNANELLO

V T VICOLO SAN BIAGIO SNC

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov. mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1550

2025

200,00

TOTALE A

200,00 B

SALDO (A-B)

200,00

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

SALDO FINALE

EURO

200,00

195/101 07 28-07-25 Pt1

0011 €*200,00*

F241 0011

C.F. 02491450561

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA DISCUSSIONE

AGENZIA

CAS. SPORTELLI

36081

14500

Pagare nei confronti con assegno

numero

tratto / emesso su

banca postale

circolare / foglio postale

cod. ABI

CAB

Agente di credito su

conto corrente codice IBAN

IT

firma

